



ORDINE PROFESSIONALE degli ASSISTENTI SOCIALI della CALABRIA

**Consiglio Regionale della Calabria**

Deliberazione del Consiglio n° 136 del 29/04/2019 - Verbale n° 5/2019

**OGGETTO: REGOLAMENTO INTERNO DELLA IV COMMISSIONE CONSIGLIARE.**

L'anno 2019, il giorno 29 del mese di **aprile**, il Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria, riunitosi presso la sede di Via Paolo Orsi 1/1 in Catanzaro a seguito di rituale convocazione, rilevata la presenza dei sotto indicati Consiglieri:

COMPONENTI DEL CONSIGLIO	PRESENTI	ASSENTI
<b>FERRARA Danilo</b> - Presidente	X	
<b>MURI Maria Grazia</b> - Vicepresidente		X
<b>SAMÀ Vito</b> - Consigliere Segretario	X	
<b>CARIOTI Federico</b> - Consigliere Tesoriere		X
<b>ADILARDI Antonella</b> - Consigliere	X	
<b>CLERICÒ Diana</b> - Consigliere		X
<b>COLURCIO Pasquale</b> - Consigliere	X	
<b>DE FILIPPIS Maria Rosaria</b> - Consigliere	X	
<b>DEMME Serafina</b> - Consigliere		X
<b>LAGANÀ Nadia</b> - Consigliere	X	
<b>MALLAMACI Francesca</b> - Consigliere	X	
<b>ROMEO Pietro</b> - Consigliere	X	
<b>SARACENI Isabella</b> - Consigliere		X
<b>SEVERINO Samuele</b> - Consigliere		X
<b>TERRANOVA Francesco</b> - Consigliere	X	

Verificata la validità della seduta il Presidente, dott. Danilo Ferrara;  
Deputato il Consigliere Segretario, dott. Vito Samà, alla redazione del verbale della riunione;  
Vista la Legge 23 marzo 1993 n°84;  
Visto il Decreto M.G.G. 11 ottobre 1994 n° 615;  
Visto il D.P.R. 5 giugno 2001 n° 328;  
Visto il D.P.R. 8 luglio 2005 n° 169;  
Visto il punto n. 7 all'o.d.g.: Regolamenti interni della IV e VI commissioni;  
Vista la proposta di Regolamento interno proposto dalla IV Commissione consigliere;  
Valutata la corrispondenza del regolamento alle competenze assegnate alla Commissione;  
Il Consiglio, all'unanimità dei presenti,

**DELIBERA CON VOTO UNANIME**

Di approvare il Regolamento interno della IV Commissione consigliere, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

La presente delibera, immediatamente esecutiva, è costituita da n.1 pagina, oltre allegati.

Il Segretario

(Dott. Vito Samà)

Il Presidente

(Dott. Danilo Ferrara)

## Regolamento di funzionamento interno della Commissione Consultiva per l'autorizzazione della formazione continua

Approvato nella seduta di Consiglio del 29/04/2019 delibera n.136

Il Consiglio dell'Ordine Professionale Assistenti Sociali della Calabria

- Visto il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- Visto il DPR 7 agosto 2012, n. 137 adottato ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. b) d.l. 138/2011;
- Visto l'art 15 comma 1 del "*Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali*", approvato nella seduta di Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del 16 dicembre 2017 – ed in vigore dal 01 gennaio 2017;
- Vista la Delibera n. 212/2014 - Verbale n° 7/14 del 30 giugno 2014 con la quale il Consiglio dell'Ordine Professionale Assistenti Sociali Calabria ha costituito la Commissione Accreditamento/Formazione e Ricerca e successive s.m.i, nel verbale n. 2/2019 del 23 febbraio 2019 ha diviso le funzioni della IV Commissione in due, precisamente la IV Commissione Consultiva per l'Autorizzazione della Formazione Continua e la VI Commissione in Formazione, Ricerca, Rapporti con le Università, Esami di Stato e Tirocini Professionali;
- Considerato che all'Ordine degli Assistenti Sociali è affidato il compito di tutelare il corretto esercizio della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell'interesse della collettività;
- Considerato che la formazione continua sostiene e migliora le competenze professionali anche promuovendo processi di riflessività critica e di innovazione;
- Considerato che agli artt. 18, 51, 54 del Codice deontologico della professione di Assistente sociale si prescrive ai professionisti il dovere di competenza e l'obbligo di richiedere attività di aggiornamento e formazione continua;
- Visto il vigente regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali e le linee d'indirizzo, coordinamento ed attuazione per l'applicazione del Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti sociali.

### **Art. 1 Oggetto**

Il presente regolamento nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per la Formazione Continua approvato dal CNOAS il 16.12.2016 disciplina: a) i compiti della Commissione Consultiva in materia di formazione continua; b) il funzionamento della Commissione per l'autorizzazione della formazione continua e il procedimento di attribuzione dei crediti formativi.



## **Art. 2 Commissione per l'autorizzazione della formazione continua**

Il Consiglio Regionale istituisce una commissione Consultiva come previsto dall'art. 8 comma 4 del Regolamento della formazione continua degli assistenti sociali, composta da almeno 3 o 5 membri, tra i consiglieri regionali.

## **Art. 3 Competenze della Commissione**

La Commissione Consultiva coadiuva il CROAS Calabria nell'esercizio delle funzioni relative alla formazione continua, come da art.15 del Regolamento della formazione continua, attraverso:

1. l'elaborazione del piano dell'offerta formativa a valenza annuale in collaborazione con le altre commissioni, prevedendo attività formative aventi anche ad oggetto le materie deontologiche e di ordinamento professionale;
2. le attività istruttorie e i pareri per l'attribuzione dei crediti formativi che si svolgono nel territorio di competenza;
3. le attività istruttorie e i pareri per l'attribuzione dei crediti per le attività formative svolte dagli iscritti;
4. l'attività istruttoria e i pareri sugli esoneri dalla formazione continua da accordare agli iscritti;
5. la verifica dell'adempimento, da parte degli iscritti, dell'obbligo formativo, anche a campione;
6. l'attività istruttoria e i pareri sulle richieste di accreditamento delle agenzie autorizzate in relazione ad eventi formativi ai sensi dell'art. 7 comma 5 del DPR 137/2012;
7. l'attività istruttoria e i pareri sulle richieste di convenzione e/o cooperazione in relazione a eventi formativi di agenzie formative ai sensi del regolamento approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 16 dicembre 2016 con delibera n. 181 ed entrato in vigore il 1 gennaio 2017.

## **Art. 4 Riunioni della Commissione**

1. La Commissione si riunisce, di norma, presso la sede dell'Ordine previa tempestiva convocazione scritta che può essere fatta anche per fax o posta elettronica, a firma del Presidente della Commissione.
2. La Commissione può riunirsi, eccezionalmente, anche in altra sede.
3. Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
4. Ogni valutazione e ogni parere espresso dalla Commissione deve essere motivato e sottoscritto dai componenti. In caso di parere discordante, le diverse motivazioni vengono riportate in Consiglio.
5. La commissione può dotarsi di modulistica/database per l'elaborazione di schemi riassuntivi in relazione agli eventi formativi, alle attività e agli esoneri.
6. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi qualora sussista un conflitto d'interesse. Sussiste conflitto di interesse qualora un membro della

Commissione sia coinvolto nella realizzazione dell'evento da accreditare o sia il soggetto a cui vengono accreditate le attività formative svolte.

#### **Art. 5 Attività formative: attribuzione crediti**

Le attività formative cui vengono attribuiti crediti vengono distinte in:

- a) Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento attinenti al Servizio Sociale;
- b) Partecipazione a corsi di perfezionamento universitario, dottorati di ricerca e master;
- c) Partecipazione a seminari, convegni, giornate di studio, anche attraverso modalità telematiche;
- d) Partecipazione ad iniziative formative organizzate dall'ente di cui il professionista è dipendente;
- e) Partecipazione ad incontri di supervisione professionale;
- f) Partecipazione ad incontri di supervisione effettuati da professionisti non assistenti sociali e rivolti a gruppi multiprofessionali;
- g) Attività di formazione nell'ambito dell'ente e dello specifico servizio di appartenenza, come ad esempio: attività di formazione sul campo, gruppi di studio e di lavoro finalizzati alla elaborazione di protocolli operativi tra enti e servizi istituzionali e del privato sociale, gruppi di ricerca, progettualità innovative ecc.;
- h) Attività di docenza universitaria;
- i) Partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari istituiti dal Consiglio Nazionale e dai Consigli Regionali dell'Ordine o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale;
- l) Svolgimento di supervisione professionale e di supervisione didattica dei tirocini;
- m) Svolgimento di relazioni o lezioni condotte nell'ambito di corsi di perfezionamento e master, corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio, anche eseguiti con modalità telematiche;
- n) Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di Assistente sociale.

Il triennio formativo, entro il quale gli Assistenti sociali ed i CROAS devono computare i crediti, è da considerarsi: dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.

Il triennio formativo è uguale per tutti gli iscritti e su tutto il territorio nazionale.

Ai neo-iscritti, il cui obbligo decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione all'Albo, verrà applicata una proporzione nella distribuzione triennale dei crediti per ciascun anno nella seguente misura: 40 crediti formativi, di cui 10 deontologici per l'iscritto all'Albo nel primo triennio, 20 crediti di cui 5 deontologici nel secondo anno.

1. L'iscritto, nel triennio, deve acquisire come minimo 60 crediti formativi, dei quali almeno 15 devono essere maturati nel settore della deontologia. I crediti deontologici valgono come crediti formativi ma non viceversa.

Per quanto non previsto sono applicati i parametri di riferimento delle linee d'indirizzo, coordinamento ed attuazione per l'applicazione del Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti sociali.



#### **Art.6 Esoneri dall'obbligo di formazione continua.**

1. Su domanda dell'interessato, il Consiglio regionale competente può motivatamente esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa, nei casi di:

- a) maternità o congedo parentale per la durata di dodici mesi;
- b) grave malattia o infortunio;
- c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
- d) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.

2. L'esonero può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e in proporzione al periodo di astensione dall'attività professionale.

#### **Art. 7 Norme transitorie.**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento al "Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali" approvato nella seduta di Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del 17 dicembre 2016 con delibera n. 181.